

**Relazione alla proposta di legge n. 234 ad iniziativa del Consigliere Volpini:
Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del servizio sanitario regionale” e alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 31 “Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 ‘Riordino del servizio sanitario regionale’ e 20 giugno 2003, n. 13 ‘Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale’”**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge si rende necessaria per apportare alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 31 (Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 ‘Riordino del servizio sanitario regionale’ e 20 giugno 2003, n. 13 ‘Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale’) una modifica atta a superare i rilievi formulati dal Ministero per la pubblica amministrazione, specificatamente sulla disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 1, al fine di evitare che il Governo promuova in merito la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi del primo comma dell’articolo 127 della Costituzione.

Specificatamente il citato comma 2 dell’articolo 1 modifica, integrandolo, il comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), prevedendo che l’onere relativo all’utilizzo da parte dell’ARS, del servizio sanità e del servizio politiche sociali, del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti del servizio sanitario regionale comprenda, oltre al trattamento economico, come già previsto dalla normativa regionale previgente, anche il “rimborso delle spese di trasporto pubblico al personale non appartenente alla qualifica dirigenziale”. Ciò, secondo i rilievi del suddetto Ministero, si pone in contrasto con l’articolo 70, comma 12 e con l’articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 165/2001 e non appare congruente con la normativa statale in violazione dell’articolo 117 secondo comma, lettera l), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile.

La proposta di legge è composta da quattro articoli.

L’articolo 1 modifica il comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), così come modificato dal comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 31 (Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del servizio sanitario regionale” e 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”) mediante la soppressione delle parole: “,compreso il rimborso delle spese di trasporto pubblico al personale non appartenente alla qualifica dirigenziale” .

L’articolo 2, nel rispetto del drafting normativo, abroga il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 31/2018.

L’articolo 3 dispone l’invarianza finanziaria, trattandosi di legge che non ha alcun impatto sulla finanza regionale in termini di maggiori spese o minori entrate, mentre l’articolo 4 contiene la dichiarazione d’urgenza, che viene inserita al fine di dare un rapido riscontro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla richiesta.